**LA DEONTOLOGIA E I CONSIGLI DISCIPLINARI**

**INDICE**

**PREMESSA**

**RICHIAMI NORMATIVI**

**PRINCIPI GENERALI**

**GIUDIZIO DISCIPLINARE**

**RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

**GIUDIZI DISCIPLINARI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DELL’ALBO**

**CONSIGLI DI DISCIPLINA E COLLEGI DI DISCIPLINA**

Consiglio di disciplina

Collegio di disciplina

Compiti del Presidente del Consiglio di disciplina

Compiti del Presidente del Collegio di disciplina

Compiti del Segretario del Consiglio di disciplina

Compiti del Segretario del Collegio di disciplina

Compiti del terzo Consigliere del Collegio di disciplina

Posta certificata del Collegio Disciplinare

**COMPETENZA**

Competenza per il procedimento disciplinare

Conflitti d’interesse, astensioni e ricusazioni

Sostituzione del Presidente o del Consigliere

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Principi generali e norme applicabili

Segnalazioni di illecito disciplinare

Segnalazioni generiche o anonime

Procedimento disciplinare parallelo a procedimento giudiziario

Diritto di difesa dell’incolpato

Prescrizione

Accesso agli atti

Privacy – trattamento dati personali

**INDAGINI PRELIMINARI E FASE ISTRUTTORIA**

Nomina del Relatore

Indagini preliminari

Fase istruttoria

Archiviazione immediata

Merito tecnico

Audizione dell’incolpato

Decisione se procedere con giudizio disciplinare

**DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE**

Citazione a giudizio e formulazione del capo d’imputazione

Dibattimento

**FASE DECISORIA**

Deliberazione della decisione

Pronuncia della decisione

Non luogo a provvedimento disciplinare

Richiamo verbale

Sanzioni disciplinari

Sanzioni derivanti da norme di legge

Sospensione per morosità

Contenuto della sanzione

Notificazione della decisione

**IMPUGNAZIONE** **DELLE DECISIONI DISCIPLINARI**

Impugnazione delle decisioni

**ESECUZIONE DELLE DECISIONI** **DISCIPLINARI**

Esecutività della decisione disciplinare

**RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Riapertura del procedimento disciplinare

**TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI AL C.N.I.**

**NORME GENERALI**

Richiami normativi

**RICORSI**

Oggetto dei ricorsi

Modalità di presentazione dei ricorsi

Contenuto dei ricorsi

Fase istruttoria

Fase decisoria

**RECLAMI**

**PREMESSA**

Gli ordini professionali sono sottoposti a vigilanza ministeriale, soprattutto da parte del Ministero della Giustizia.

Il mancato esercizio di attività di vigilanza e sanzionatorio sui propri iscritti da parte del Consiglio dell’Ordine e relativi Consigll Disciplinari può originare, oltre che un possibile “commissariamento” del Consiglio (ex art. 8 comma 12 D.P.R. n. 137 del 2012), varie forme di responsabilità in capo ad inerti Consiglieri quali:

* responsabilità disciplinare (a seguito d’inosservanza di obblighi istituzionali assunti in organo pubblico),
* civile (per eventuali danni arrecati a clienti dallo scorretto esercizio protratto di attività da parte di un professionista non punito disciplinarmente),
* amministrativo-contabile (danni alle casse dell’Ordine).

Con l’entrata in vigore della nuova normativa sulle professioni regolamentate e dei successivi Regolamenti adottati per la professione di Ingegnere, sono state apportate modifiche legislative agli ordinamenti che hanno richiesto l’istituzione e il funzionamento di Consigli di Disciplina dal momento che è stata sottratta ai Consigli degli Ordini professionali l’attività disciplinare.

Tale innovazione deriva dalla confusione, che in precedenza poteva essere ipotizzata, fra un organismo di derivazione elettorale quale il Consiglio dell’Ordine da un lato e, dall’attribuzione allo stesso organismo di funzioni di magistratura, funzioni che presuppongono, secondo i principi del diritto, una assoluta terzietà. Parlando di terzietà decisoria, il concetto si attaglia ad una nozione di indipendenza morale e tecnica che connota i componenti dell’organo titolare dell’azione disciplinare, la cui coscienza etica e la cui preparazione in materia sono garanzia, al pari del rispetto delle regole procedimentalli, di serenità decisoria.

L’attribuzione ai nuovi Consigli di Disciplina dei compiti d’istruzione e di decisione dei giudizi disciplinari non deve significare affatto che sia stata sottratta agli Ordini la facoltà, o meglio il dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti, restando in vigore il disposto dell’art. 5 della legge n. 1395 del 24.06.1923 che attribuisce agli Ordini la funzione di “vigilare alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo (tramite i Consigli di Disciplina istituiti presso ciascun Ordine) gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione”.

I Consigli di Disciplina, sia per la loro specifica attività, sia per la suddivisione in “Collegi”, sono assimilabili a veri e propri organi giudiziari.

I Consigli Disciplinari tutelano il decoro, il prestigio della classe professionale e le aspettative di coloro che si affidano a professionisti per l’adempimento di quanto da loro richiesto. Pertanto gli Ordini ed i collegi professionali necessitano di una organizzazione che implica il governo ed il controllo degli iscritti e la determinazione di regole quali quelle deontologiche e disciplinari a garanzia dell’attività svolta nel rispetto delle norme, della tutela della vita e della salute dell’uomo. In altre parole alle norme deontologiche deve riconoscersi non soltanto un’efficacia “diretta” nei confronti degli iscritti, a tutela dell’onore e degli interessi corporativistici ed anticoncorrenziali della categoria, ma pure una rilevanza “indiretta” nei riguardi dei terzi che si avvalgono dell’attività dei professionisti, ossia nei riguardi degli utenti-consumatori dei servizi resi, i quali, pertanto, in questo modo possono anch’essi reputarsi destinatari, per quanto indiretti, delle stesse norme deontologiche, riponendo fiducia nella affidabilità, competenza e correttezza del professionista.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova per il quadriennio 2017–2021, è composto da quindici consiglieri ed è stato istituito presso il Consiglio Territoriale dell’Ordine, a seguito del decreto di nomina emesso dal Presidente del Tribunale di Genova.

Il consiglio di Disciplina si articola internamente in cinque collegi di Disciplina, ciascuno composto da tre Consiglieri.

**RICHIAMI NORMATIVI**

Per quanto riguarda la trattazione dei giudizi disciplinari, la normativa vigente fino all’emanazione del decreto-legge n. 138 del 13/08/2011, convertito nella legge n. 148/2011, era composta essenzialmente dalla Legge 24 giugno 1923 n. 1395 e dal successivo Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, tuttora in vigore, che prevede tre possibili livelli di giudizio:

1. Consiglio dell’Ordine provinciale,

2. Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

3. per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere – ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n. 2537/1925).

La nuova normativa, all’art. 3, comma 5, lettera f), ha stabilito che “*gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di Disciplina*” ed ha disposto che “la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di Disciplina nazionali e territoriali”.

Fondamentalmente la nuova normativa per la trattazione dei giudizi disciplinari fa riferimento alle seguenti norme:

* D. L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011, a cui a fatto seguito il;
* D. P. R. n. 137 del 07.08.2012 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, che, all’articolo 8, ha introdotto i Consigli di Disciplina Territoriali da istituire presso ogni Ordine, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli Territoriali dell’Ordine ed ha stabilito che ad essi “*sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo*”. Le norme indicate dal D.P.R. n. 137/2012 sono state successivamente riprese, per quanto concerne la categoria degli Ingegneri, dal “*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012;
* al Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012.
* alla normativa precedente non abrogata, se non per la parti in contrasto con il D. P. R. n. 137/2012, che è rappresentata essenzialmente da :
* L. 24.06.1923 n. 1395 – Tutela del titolo e dell’ esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;
* R. D. n. 2537 del 23.10.1925 - Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto;
* R. D. 27.10.1927 n. 2145 – Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro , per ciò che riflette la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti.
* D. Lgs. 23.11.1944 n. 382 – Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.
* D. M. 01/10/1948 – Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri.

**PRINCIPI GENERALI**

L’ordinamento riserva alla categoria professionale e agli organi che ne sono espressione, potere di autonomia in relazione all’individuazione delle regole di comportamento. Tali regole o norme deontologiche hanno valenza prescrittiva nei confronti della condotta etico sociale degli iscritti e pertanto sanzionabili se non rispettate.

Il procedimento disciplinare ha come finalità l’accertamento di responsabilità disciplinari ascrivibili agli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri per azioni, omissioni o violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell’esercizio della professione, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione dell’ingegnere.

Il procedimento disciplinare che deve svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali d’imparzialità è soggetto ai canoni del giusto processo con particolare riguardo al principio del diritto al contradditorio.

Il Consiglio di Disciplina ha competenza anche nei casi d’inosservanza degli adempimenti obbligatori quali:

* la morosità per inadempienza del contributo annuale
* l’esercizio della professione senza aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale per acquisire i 30 C.F.P. richiesti
* l’esercizio della professione in forma autonoma senza aver stipulato un’assicurazione volta a risarcire eventuali danni derivanti dall’esercizio della libera professione
* l’evasione fiscale e/o quella previdenziale accertata in via definitiva

**GIUDIZIO DISCIPLINARE**

Il Consiglio di Disciplina, attraverso i Collegi, è chiamato a esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico, vigente all’epoca degli illeciti, che gli ingegneri iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione o anche al di fuori della stessa che abbiano arrecato danno all’immagine della categoria nonché ai dispositivi legislativi che prevedono per la loro violazione il rimando al provvedimento disciplinare.

L’azione disciplinare può essere generata da esposti di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d’ufficio a seguito di segnalazioni di abusi o mancanze a carico degli iscritti, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Disciplina, su indicazioni del Presidente dell’Ordine o su decisione del Consiglio di Disciplina.

I sistemi disciplinari tutelano il decoro, il prestigio della classe professionale e le aspettative di quanti si affidano a professionisti per l’esatto adempimento della loro volontà. Pertanto gli Ordini necessitano di una organizzazione che implica il governo ed il controllo degli iscritti e la fissazione di regole deontologiche e disciplinari a garanzia dell’attività svolta.

In tutte le fasi del procedimento disciplinare l’indagato deve essere posto nelle condizioni di interloquire, gli deve essere assicurata la possibilità di difesa, inclusa l’assistenza legale o tecnica e l’accesso agli atti o quant’altro oggetto del procedimento, previa richiesta ai soggetti o autori degli atti oggetto dell’accesso.

L’attivazione (con la contestazione degli addebiti) e la conclusione del procedimento disciplinare (con adozione della sanzione) deve essere tempestiva e cioè immediata nel suo inizio e rapida nella sua conclusione. La regola serve a garantire sia l’effetività del diritto di difesa dell’incolpato dal momento che minore è il lasso di tempo tra la commissione della presunta infrazione ed il procedimento disciplinare, maggiore è la possibilità per l’incolpato di reperire valide argomentazioni difensive e prove di supporto, sia l’interesse dell’Ordine professionale ad una reazione congrua ed esemplare per gli iscritti (la tardività della contestazione potrebbe essere sintomo di comportamenti distorti o discriminatori o di acquiescenza del fatto) e ad evitare la dannosa permanenza in un Albo professionale di soggetti autori di fatti gravi.

**RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

La responsabilità disciplinare è accertata allorché siano provate l’inosservanza dei doveri professionali, l’intenzionalità della condotta anche se omissiva, l’imprudenza, la negligenza, l’imperizia e/o l’inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Rientrano nella responsabilità disciplinare anche fatti non riguardanti l’attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano la dignità e il decoro della categoria.

Le eventuali comminazioni di sanzioni che possono derivare a seguito di procedimento disciplinare devono essere proporzionali alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati e alle conseguenze che possono essere derivate, o che possono derivare, dai medesimi.

**GIUDIZI DISCIPLINARI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DELL’ALBO**

Per principio di omogeneità sancito dalla legge i giudizi disciplinari che riguardano gli iscritti alla sezione B dell’Albo sono assegnati d’ufficio al collegio di cui fa parte almeno un Consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo. Nel caso in cui non vi fosse nel Consiglio di Disciplina alcun componente della sezione B, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti a detta sezione dell’Albo sono assegnati al consiglio di disciplina dell’ordine territoriale più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell’incolpato.

**CONSIGLI DI DISCIPLINA E COLLEGI DI DISCIPLINA**

**Consiglio di disciplina**

Il Consiglio di Disciplina (CdD) è un organo istituito presso il Consiglio territoriale dell’Ordine ed è composto da un numero di consiglieri coincidente con quello del Consiglio dell'Ordine territoriale.

Le competenze riguardano la valutazione preliminare, l’istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti del relativo all’Ordine degli ingegneri di appartenenza.

Il Consiglio di Disciplina è internamente articolato in Collegi di Disciplina.

Il Presidente del Consiglio di disciplina é il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, il Consiglio é presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Il Segretario del Consiglio di disciplina é il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di Segretario sono svolte dal componenete con minore anzianità anagrafica.

Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

**Collegio di Disciplina**

Ciascun collegio è composto da tre consiglieri. Ogni Collegio è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo. Per i Collegi vigono le stesse norme procedurali del Consiglio.

**Compiti del Presidente del Consiglio di disciplina**

Il Presidente del CdD, coadiuvato dal proprio Collegio, ha il compito di gestire l’organizzazione del CdD, costituire i Collegi di Disciplina, assegnare le pratiche ai Collegi, prendere visione dei verbali decisori dei Collegi nei quali si delibera una sanzione disciplinare, predisporre, firmare e inviare notifica delle sanzioni disciplinari alle parti interessate.

**Compiti del Presidente del Collegio di disciplina**

Il Presidente del Collegio di Disciplina, coadiuvato dagli altri componenti del Collegio, ha il compito di nominare il relatore di ogni procedimento, esaminare le pratiche assegnate; fissare le audizioni, comunicare tempestivamente al Presidente del CdD le decisioni assunte dal Collegio per consentire di dare conclusione all’iter.

**Compiti del Segretario del Consiglio di disciplina**

Il Segretario del Consiglio di Disciplina ha il compito di compilare il verbale di ogni seduta del CdD, gestire il protocollo della corrispondenza e trasmissione tempestiva delle nuove pratiche da assegnare al Presidente del CdD.

**Compiti del Segretario del Collegio di disciplina**

Il Segretario del Collegio ha il compito di redigere i verbali di ogni audizione e i verbali delle riunioni decisorie del Collegio; gestire il protocollo della documentazione oggetto di procedura disciplinare pervenuta dal Presidente del Consiglio incluse le eventuali integrazioni fornite dall’incolpato durante le fasi di procedimento disciplinare, assicurarsi che la documentazione di ogni pratica conclusa sia completa ed archiviata correttamente, gestire l’archivio del Collegio e il protocollo della corrispondenza in ingresso ed in uscita.

**Compiti del terzo Consigliere del Collegio Disciplinare**

Il terzo Consigliere del Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni e alle audizioni decise dal Presidente del Collegio, partecipare alla redazione dei verbali di ogni audizione e dei verbali delle riunioni decisorie del Collegio, collaborare al recupero di normative, atti e materiale di supporto alle indagini preliminari e in fase istruttoria necessari al procedimento.

**Posta certificata del Collegio Disciplinare**

A ciascun Collegio Disciplinare è assegnata una propria casella di posta certificata.

**COMPETENZA**

**Competenza per il procedimento disciplinare**

La competenza è attribuita al Consiglio di disciplina territoriale ove è iscritto l'ingegnere incolpato.

**Conflitti d’interesse, astensioni e ricusazioni**

Ogni componente del Collegio di disciplina che abbia dichiarato di volersi astenere dalla trattazione di un procedimento, trovandosi in una condizione di conflitto di interessi o ravvisando gravi motivi di convenienza per la sua astensione, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina che provvederà all’assegnazione ad altro collegio.

**Sostituzione del Presidente o del Consigliere**

Ove un componente del Consiglio di Disciplina venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvede alla sua sostituzione attingendo all’elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale. La sostituzione di un componente effettivo nel Consiglio di Disciplina può anche essere temporanea, nel caso di impedimento per un periodo di tempo non superiore a tre mesi consecutivi.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

**Principi generali e norme applicabili**

Il procedimento disciplinare è regolato dalla legge (R.D. 23.10.1925, n. 2537, D.P.R. 07.08. 2012, n. 137, art. 8, Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 22 del 30.11.2012) e dalle norme del presente regolamento.

Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparrzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

**Segnalazioni di illecito disciplinare**

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all’Ordine, deve essere immediatamente trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, per l’assegnazione ad un collegio o per decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

**Segnalazioni generiche o anonime**

Gli scritti o i documenti anonomi solitamente non possono essere utilizzati ai fini disciplinari, salvo che non costituiscano “notizia criminis” di interesse dell’autorità giudiziaria. Comunque nel caso di richieste generiche o anonime, la decisione da dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Presidente del Consiglio di disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

**Procedimento disciplinare parallelo a procedimento giudiziario**

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento giudiziario, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio medesimo e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell’esito finale del giudizio della Magistratura, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza giudiziaria; esso può essere concluso senza necessariamente attendere quello della Magistratura.

**Diritto di difesa dell’incolpato**

In ogni fase del procedimento disciplinare l’incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di assistenza legale e/o tecnica e l’accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento. L’inosservanza di tali previsioni, e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità alla decisione; pertanto l’incolpato ha il diritto di:

* avere la più ampia possibilità di difesa,
* essere ascoltato sia su sua richiesta che su proposta del Collegio di Disciplina
* presentare spontaneamente o su richiesta del Collegio di Disciplina una sua memoria difensiva scritta
* presentare a sua discolpa tutti i documenti che ritiene opportuni, documenti che entreranno a far parte, d’ufficio, degli atti del procedimento,
* farsi assistere, in ogni momento del procedimento, da un legale e/o un esperto di sua fiducia,
* ha diritto all’accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento in conformità alla normative ex legge 241/1990.

Il contraddittorio procedimentale è un fondamentale principio procedimentale e processuale, che caratterizza ogni procedimento punitivo e dunque anche quello disciplinare che rispetta il diritto dell’incolpato di potersi pienamente difendere prima dell’adozione della punizione.

**Prescrizioni**

L’azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensione, di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

**Accesso agli atti**

Il Procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. sul diritto di accesso, che abrogano ogni previgente norma contraria. Il diritto di accesso, che è fondamentale per una perfetta trasparenza del procedimento disciplinare, spetta solo a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale che va dimostrato dal soggetto istante nella domanda di accesso.

Il diritto di accesso agli atti o l’esclusione dallo stesso diritto, adeguatamente motivata, sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005, dal D. Lgs. 196/2003, dal DPR 184/2006.

**Privacy-trattamento dati personali**

Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi presso la segreteria dell’Ordine territoriale secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Presso la sede della segreteria del Ordine territoriale viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare e la sua durata.

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

**INDAGINI PRELIMINARI E FASE ISTRUTTORIA**

**Nomina del relatore**

Deliberato l’avvio del procedimento disciplinare il presidente può nominare uno dei tre componenti del Collegio come relatore, dandone comunicazione nel verbale di chiusura della fase istruttoria preliminare oppure può essere relatore anche lo stesso presidente.

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il presidente del Collegio dei Disciplina.

**Indagini preliminari**

Il Presidente del Collegio di Disciplina, valutati gli atti, può richiedere al Collegio medesimo l’immediata archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.

Nel caso di archiviazione il Collegio di Disciplina trasmette all’iscritto interessato e al denunciante notizia dell’archiviazione.

Il Presidente del Collegio di Disciplina, ove non disposta l’immediata archiviazione, avvia le indagini preliminari per acquisire ogni notizia o elemento utile per la trattazione della pratica, verificando i fatti che formano oggetto dell’imputazione.

Nell’ambito di assunzione di informazioni, il Presidente ovvero l’intero Collegio possono sentire l’incolpato allo scopo di acquisire elementi utili a fornire opportuna informativa al Collegio. Si deve concedere all’incolpato un periodo di tempo per predisporre le proprie argomentazioni di difesa. Può essere richiesta all’incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti.

 Il Presidente del Collegio, oltre a sentire l’incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

**Fase istruttoria**

Se dalle indagini preliminari eseguite dal Presidente emergono fatti che implichino la necessità di dare corso ad un giudizio si avvia la fase istruttoria convocando l’incolpato a mezzo raccomandata A/R ovvero P.E.C. per l’audizione prevista ai sensi dell’art. 46 del R.D. 23/10/1925 n. 2537, fornendo ogni elemento utile e dando allo stesso la possibilità di fornire chiarimenti per iscritto e/o a formulare le proprie osservazioni, deduzioni e richieste istruttorie. Il termine per l’avviso di convocazione per per l’audizione non deve essere inferiore a 15 giorni.

Nel corso della riunione del Collegio il Presidente espone i fatti e relaziona sull’audizione dell’incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione. L’incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Conclusa l’audizione dell’incolpato, l’udienza prosegue, anche in seduta diversa, in forma riservata ed il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice Deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate; ovvero qualora non venga ravvisata alcuna violazione delibera il non luogo a procedere e dispone l’archiviazione del procedimento.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato. Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall’incolpato, anche tramite l’eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti.

Durante la fase istruttoria il Collegio acquisisce atti, documenti, informazioni e quanto altro necessario per una approfondita disamina del caso anche mediante l’opera di consulenti esterni e/o richiesta di atti ad uffici ed amministrazioni pubbliche e privati.

La fase istruttoria deve essere conclusa entro 60 giorni dalla designazione del Collegio di Disciplina; tuttavia tale termine, non perentorio, potrà essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.

Nel caso in cui l’incolpato o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Collegio, se sussiste un leggitimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all’assente. In diffetto di giustificato motivo, si procede in loro assenza.

**Archiviazione immediata**

Il Collegio, udita la relazione del relatore incaricato o del presidente, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

1. i fatti palesamente non sussistano,
2. le notizie pervenute siano manifestatamente infondate,
3. I fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico,
4. I fatti non siano stati commessi da iscritto all’Ordine di competenza del collegio.

Nel caso in cui alla succitata lettera d), e dove l’incolpato sia comunque un iscritto nell’Albo tenuto da altro ordine territoriale, il Presidente del Consiglio Disciplinare procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l’azione disciplinare.

La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, con lettera raccomandata A.R. o P.E.C., all’iscritto interessato nonché ai soggetti che abbiano comunicato la notizia mediante comunicazione all’indirizzo indicato nell’esposto.

**Merito tecnico**

Nel valutare se ricorrono i presupposti per procedere all’apertura del procedimento disciplinare, il Collegio non entra nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista oggetto dell’esposto, mentre sussiste piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare.

**Audizione dell’incolpato**

Al termine delle verifiche preliminari deve essere convocato l’incolpato avanti al Consiglio disciplinare. Per tale convocazione è sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca, comunque, la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve contenere:

* l’indicazione dell’autorità procedente;
* l’indicazione del professionista incolpato;
* un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell’imputazione.

Nel corso della riunione del Consiglio di Disciplina il Presidente (o il Relatore nominato) espone i fatti e relaziona sull’audizione dell’indagato, sulle informazioni ottenute e sui fatti che formano oggetto dell’imputazione. Il Presidente o il Relatore, rivolge domande direttamente all’incolpato, all’eventuale esponenete e ai soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti, se ammessi. Le domande possono essere avanzate anche dagli altri componenti del Collegio.

Nel caso di audizione dell’incolpato e dell’esponente, l’incolpato ha il diritto di essere ascoltato per ultimo. L’incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Il Collegio può disporre la prosecuzione dell’istruttoria, riviando la trattazione ed eventualmente fissando dei termini per l’espletamento degli incombenti istruttori, qualora consideri necessaria l’acquisizione di altri elementi utili per l’assunzione della decisione.

Se nel corso dell’audizione emergono nuovi fatti disciplinarI rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi d’incolpazione, il Collegio apre un separato fascicolo che rimette al Consiglio di Disciplina perché sia avviato un nuovo procedimento.

Dell’audizione formale viene redatto verbale sottoscritto dalle persone partecipanti all’audizione, dal Segretario e dal Presidente.

**Decisione se procedere con giudizio disciplinare**

Al termine dell’audizione, fatto uscire l’incolpato e suoi difensori, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico e ad altra specifica normativa di legge, quali norme si possano ipotizzare violate.

In questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma solamente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini condotte e dall’audizione dell’incolpato implichino o no la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio di Disciplina ritenga necessari altri approfondimenti, in una riunione successiva. La decisione viene presa a maggioranza.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, é riservato e come tale deve essere conservato. Nel caso in cui il Collegio non ravvisi l’esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l’archiviazione del caso e il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a notificare (tramite raccomandata o P.E.C.), all’iscritto dell’Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio.

Nel caso in cui il Collegio abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, si procede con citazione a giudizio al fine di formulazione di giudizio finale.

**DIBATTIMENTO E DISCUSSIONE**

**Citazione a giudizio e formulazione capo d’imputazione**

La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato almeno quindici giorni prima della data di comparizione.

La convocazione deve contenere:

1. l’indicazione dell’autorità procedente;
2. le generalità del professionista incolpato;
3. un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell’imputazione;
4. la formulazione del capo di imputazione che é stato identificato all'esito dell'attività istruttoria con l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti e delle norme che si ipotizzano violate;
5. l’indicazione delle norme che si assumono violate non deve far riferimento solo quelle riferite al codice deontologico, ma anche, quando occorra, le norme di legge alle quali la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (esempio in materia edilizia, pubblici appalti, ecc.); tale indicazione deve essere chiara, puntuale e inequivocabile, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
6. l’indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
7. giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
8. l'elenco, eventuale, dei testimoni che il Collegio giudicante intende ascoltare;
9. la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina giudicante.
10. l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento:
11. ha diritto, previa richiesta formale, di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti;
12. ha diritto di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
13. ha facoltà di eleggere domicilio presso il proprio difensore per le comunicazioni degli atti del procedimento

**Dibattimento**

Nel giorno e nell’ora indicati nel decreto di citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina, nel corso della quale, dopo l’esposizione dei fatti da parte del Relatore, ha luogo lo svolgimento delle difese da parte dell’incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia.

Il dibattimento si svolge davanti al Collegio giudicante costituito nella sua composizione integrale dal momento che per la validità delle sedute, devono essere presenti tutti i componenti del Collegio dei Disciplina.

Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:

* produrre documenti;
* fare porre interrogazioni ai testimoni per il tramite del Collegio di Disciplina;
* avere la parola per ultimo, unitamente al proprio difensore.

Il Collegio giudicante:

* acquisisce ed esamina i documenti prodotti dall’incolpato
* provvede all’esame dei testimoni;
* procede d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e/o all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l’accertamento dei fatti;
* valuta l'ammissibilità delle interrogazioni poste all'incolpato.

Nel caso di rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti, l’incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio dei Disciplina nelle forme regolamentari.

**FASE DECISORIA**

**Deliberazione della decisione**

Le sedute del Collegio, in sede disciplinare, non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati, per cui, terminata la discussione, fatto uscire l’indagato, i suoi difensori ed eventuali testimoni, il Collegio di Disciplina assume la propria decisione sul merito, oppure in un secondo tempo, eventualmente per l’esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari, nessun componente:

* può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già stata avviata;
* può uscire dalla sala riunioni fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
* può astenersi, ma solo votare contro o a favore.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza.

La seduta va verbalizzata in maniera completa e precisa. La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Relatore, se trattasi di persona diversa dal Presidente, e dal Segretario del Collegio.

**Pronuncia della decisione**

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il proscioglimento, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

La decisione deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione; è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti. Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.

**Non luogo a provvedimento disciplinare**

Nel caso ove dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’incolpato non l’ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare, il Collegio di Disciplina adotta la più favorevole decisione di proscioglimento con la formula del caso. La pratica sarà rimessa, per l’archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata a/r o P.E.C), all’iscritto dell’Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest’ultimo adottato con la formula “non esservi luogo a provvedimento disciplinare”.

**Richiamo verbale**

Nel caso di infrazioni lievi e scusabili, il Collegio giudicante può deliberare il richiamo verbale dell’incolpato che non ha carattere di sanzione disciplinare ed è comunicato all’iscritto con lettera riservata.

**Sanzioni disciplinari**

Nel caso di violazioni accertate le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare saranno correlate alla gravità della violazione che sarà desunta dalla natura, dalla gravità, dai mezzi, dall’oggetto, dall’intensità del dolo o dal grado di colpa, dalla gravità del danno o del pericolo arrecato agli interessi tutelati, dal luogo e da ogni altra modalità del comportamento dell’incolpato. Inoltre il Collegio deve tener conto nell’irrorare la sanzione, anche, delle capacità dell’incolpato a violare la normative professionale desunta dai motivi dell’azione o omissione, da eventuali precedenti disciplinari e, in generale, dal comportamento professionale dell’incolpato, sia prima che successivamente alla violazione disciplinare, nonché dal comportamento tenuto dall’incolpato durante il procedimento disciplinare e dalla collaborazione che ha dimostrato al Collegio nell’esporre senza riserve ogni circostanza utile ad un corretto e proficuo giudizio disciplinare.

Ai sensi dell’art. 4 del R. D. 253/1925, in forma adeguata e proporzionata alla gravità della violazione accertata, il Collegio designato pronuncia contro l’iscritto all’Albo soggetto al procedimento disciplinare una delle sanzioni di seguito descritte:

* Avvertimento con notifica al colpevole tramite P.E.C. o raccomandata a/r,
* Censura con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario,
* Sospensione con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario,
* Cancellazione con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario.

Avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all’incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l’esortazione a non ricadervi. Può essere inflitta nel caso di abusi o mancanze di lieve entità che non abbiano comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione o che hanno avuto modesto riflesso.

Censura: consiste in una formale dichiarazione del Presidente del Consiglio di Disciplina notificata all’incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo. Può essere inflitta in caso di:

* abusi o mancanze, lesivi del decoro e della dignità della professione,
* di comportamento scorretto nei confronti di colleghi professionisti e in particolare di quelli che hanno connessioni con la professione dell’ingegnere,
* di violazioni delle norme deontologiche,
* in caso di reiterazione della sanzione dell’avvertimento avvenuta per le stesse motivazioni.

Sospensione: consiste nell’inibizione dall’esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli art. 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l’ha comminata. La sanzione della sospensione è inflitta per un tempo massimo di sei mesi aumentato fino a due anni nei casi previsti dall’art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.). Può essere inflitta in caso di:

* violazioni del codice deontologico, che possono arrecare grave nocumento a utenti/clienti o ad altro iscritto all’albo,
* generare una piú estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto,
* reiterazione della sanzione di censura prevista per le stesse motivazioni,
* morosità segnalata dalla segreteria dell’ordine, dopo che essa ha provveduto a sollecito comunque dopo una annualità,
* aver esercitato atti di libera professione senza la necessaria assicurazione per tutto il tempo in cui non dimostrerà di aver ottemperato agli obblighi,
* aver esercitato la libera professione senza i necessari C.F.P. (la sanzione avrà durata fino al conseguimento dei C.F.P. necessari).

Cancellazione: la cancellazione dall’Albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli art. 19 comma 1, 30 e 31 del C.P. per l’intera durata dell’interdizione stabilita dal provvedimento del giudice che l’ha comminata; inoltre può essere inflitta in caso di violazioni del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell’Albo.

**Sanzioni derivanti da norme di legge**

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento Disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze. La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l’iscrizione nell’Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall’Albo. In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell’Ordine, a seguito di formale decisione (trattasi di atto dovuto) e comunicazione del Consiglio di Disciplina.

Nel caso l’iscritto sia inadempiente nei confronti dell’Inarcassa, ai sensi dell’art. 16 della L. 03/01/1981 n.6 e dell’art. 2, comma 3, del regolamento generale previdenza 2012, per omissione, ritardo oltre i termini stabiliti, infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria relativa al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari complessivi ai fini IVA, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di sospensione fino all’adempimento.

**Sospensione per morosità**

Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento Disciplinare avanti al Consiglio di Disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

In caso di richiesta di rateazione del contributo di iscrizione all'Albo, nel caso di mancato pagamento di più annualità, la richiesta di rateazione viene comunicata al Tesoriere dell'Ordine per valutare la richiesta; in caso di esito favorevole della richiesta di rateazione, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'avvenuto pagamento delle rate. In caso di mancato pagamento di una o più rate, l'iscritto viene deferito nuovamente al Consiglio di Disciplina, che commina, senza concedere altre rateazioni, la misura della sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l’iscritto non provveda a sanare la propria posizione.

In caso di cancellazione, ove l’interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell’Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell’interessato ad altro Ordine, di sospensione, di cancellazione.

**Notificazione della decisione**

Conclusosi il procedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che provvede a comunicarla nelle forme preciste al colpevole.

Sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare. Il Segretario del Consiglio di Disciplina Territoriale trasmette copia integrale del provvedimento al Procuratore della Repubblica competente per territorio in funzione della residenza del colpevole ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti):

* Corte di appello;
* Tribunale;
* Prefettura;
* Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
* Ministero della Giustizia;
* Ministero degli Interni;
* Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
* Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
* Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
* Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
* Consigli degli Ordini italiani.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell’iscritto e

sull’Albo Unico.

**IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI**

**Impugnazione delle decisioni**

Avverso le decisioni del Collegio di Disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel termine di trenta giorni (solari e continuativi) dalla notifica del provvedimento ed in ogni caso da quando l’incolpato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi dell’art. 10 e 48 del R. D. 2537/1925. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina istituito presso l’ordine territoriale.

Possono proporre ricorso:

* l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
* il Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
* il Procuratore della Repubblica, in caso di deliberazioni ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti.

**ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI**

**Esecutività della decisione disciplinare**

La decisione emessa dal Collegio di Disciplina che non sia stata impugnata nei termini prescritti (trenta giorni), è immediatamente esecutiva.

Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Collegio dei Disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che decide sull’impugnazione. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.

Per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri al cui Albo è iscritto l’incolpato.

Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale ne dà comunicazione sia all’ordine di appartenenza che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

Nell’ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, notifica della decisione del Collegio dei Disciplina ed invia all’ingegnere sanzionato, a mezzo P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento, presso la residenza o presso il domicilio del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell’esecuzione della sanzione e quella finale.

Nell’ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri procede esclusivamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto.

**RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

**Riapertura del procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

1. se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
2. se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Collegio dei Disciplina. In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

La riapertura del procedimento disciplinare avviene con le forme del procedimento ordinario. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti consegueti è competente il Consiglio di Disciplina Territoriale e il giudizio è affidato ad un Collegio diverso da quello che aveva deciso.

**TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI AL C.N.I.**

**Richiami normativi**

Ai sensi degli artt. 10 e 48 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (“*Regolamento per le profes- sioni di Ingegnere e Architetto*”), e successive modifiche di cui all’art. 4 del R.D. 27/10/1927 n° 2145, l’interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo D.M. 01.10.1948 “*Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*”.

**RICORSI**

**Oggetto dei ricorsi**

Per quanto attiene alla materia disciplinare i ricorsi avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l’impugnazione delle deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina.

**Modalità di presentazione dei ricorsi**

Le impugnazioni dinnanzi al Consiglio Nazionale Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato e devono essere presentate, pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento impugnato. Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può inoltre essere presentato dal Procuratore della Repubblica. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti.

**Contenuto dei ricorsi**

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato della copia autenticata della deliberazione impugnata e dei documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso.

**Fase istruttoria**

Il CNI invita le parti a prendere visione del fascicolo ed a produrre memorie difensive e ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito.

Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso.

**Fase decisoria**

Il giorno dell’udienza possono essere presenti il rappresentante del Consiglio di Disciplina/dell’ordine, il ricorrente ed eventuali legali e/o esperti nell’interesse del ricorrente stesso.

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza.